

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CESA, ALESSANDRO COLUCCI,
PISANO, SEMENZATO, TIRELLI**

Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture e di servizi di trasporto

Presentata il 30 agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che nasce dalle richieste in tal senso avanzate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha l'obiettivo di riconoscere uno specifico *status* giuridico per le vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o servizi di trasporto. A tali soggetti sono riconosciuti alcuni benefici individuati sulla scorta dell'esperienza concretamente vissuta dai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova verificatosi il 14 agosto 2018, attingendo marginalmente ad alcune delle misure che già oggi si applicano ad altre categorie di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Alla base di tale iniziativa legislativa risiede una valutazione di carattere storico: nel passato del nostro Paese si sono verificati fenomeni, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, che hanno scosso profondamente la collettività, che ha assistito ad eventi dannosi a causa dei quali cittadini inermi e incolpevoli sono rimasti vittime, andando incontro alla morte o a gravi lesioni permanenti. Proprio in ragione di tale diffusa sensibilità nell'opinione pubblica lo Stato ha ritenuto corretto intervenire a tutela delle vittime.

Per quanto riguarda i soggetti colpiti da tali eventi e i relativi familiari, lo Stato è intervenuto, a più riprese, disponendo la creazione di *status* giuridici *ad hoc*, quali le vittime del dovere, del terrorismo e della

criminalità organizzata, che prevedono una tutela mediante l'erogazione di benefici economici e previdenziali, nonché il riconoscimento di agevolazioni sotto il profilo dell'accesso all'istruzione, dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il principio su cui tali interventi si fondano è quello della solidarietà sociale, secondo il quale l'intervento dello Stato, sotto forma di sostegno alle vittime, costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria e coerente con la diffusa percezione che tale tipo di eventi, nel colpire i diretti interessati, offende l'intera comunità civile e si ritiene doveroso fare sentire alle vittime il proprio sostegno e la propria tutela.

Nell'individuazione degli eventi destinatari delle garanzie di cui alla presente proposta di legge, si è cercato di abbracciare tutte le possibili omissioni che siano riconducibili al concetto di incuria. Negli ultimi vent'anni, in Italia si è purtroppo avuto modo di assistere a numerosi tragici eventi collegati a beni in situazioni di degrado o incuria aventi una connessione con l'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale, soprattutto nel settore dei trasporti. Tali eventi hanno suscitato nel Paese un profondo senso di unità e di co-responsabilità che è in qualche modo accostabile a ciò che in passato accadeva di fronte ai tragici attacchi del terrorismo o della criminalità organizzata.

A titolo meramente esemplificativo, oltre al crollo del Ponte Morandi si ricordano altri fatti di cronaca, quali la tragedia fer-

roviaria di Viareggio o l'incidente del pullman di Avellino. Questi fatti, per le caratteristiche presentate, chiamano in causa lo Stato (a prescindere dalla qualificazione giuridica) nella gestione delle proprie infrastrutture di trasporto nei confronti della collettività duramente colpita sia per la perdita di vite umane sia per il venir meno di punti di riferimento istituzionali che garantiscano la sicurezza dei cittadini.

Per l'individuazione delle categorie di servizi cui si applica la tutela prevista dalla presente proposta di legge, sono stati adottati i concetti di servizio pubblico, servizio di interesse economico generale e infrastruttura, circoscrivendo la portata al settore dei trasporti.

Proprio per questo si è ritenuto di operare un integrale rinvio alle attività coperte dal controllo e dall'iniziativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ossia l'*authority* indipendente cui è demandata proprio la regolazione di quelle attività considerate di interesse pubblico.

Oltre alla specifica individuazione degli eventi dannosi e delle situazioni in cui la legge opera, si è reso necessario un approfondimento volto a perimetrare le misure che possano costituire un aiuto concreto per le persone vittime di tali eventi. Sulla scorta dell'esperienza del Ponte Morandi, è stata individuata una serie di interventi che possano andare incontro ad alcune delle principali esigenze con cui devono misurarsi le vittime di tali accadimenti, prevenendo nuove misure che si affiancano ad altri benefici già previsti per altre categorie di vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Sono definite « vittime dell'incuria » i soggetti indicati dall'articolo 2 che acquisiscono tale condizione a causa di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi a carenze, vizi o difetti nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento e regolazione di infrastrutture e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi gestiti o erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle della persona deceduta in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;

b) i soggetti, anche non coniugi, né parenti né affini né legati da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento di cui al comma 1;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso

alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Ambito di applicazione temporale)

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi successivamente alla data del 13 agosto 2018.

Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

2. Sono altresì considerati eventi dannosi quelli individuati dagli articoli 428, 430 e 432, terzo comma, del codice penale.

TITOLO II

MISURE DI INTERVENTO

CAPO I

MISURE ECONOMICHE DIRETTE

Art. 5.

(Intervento economico immediato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è attribuita una somma non inferiore a euro 100.000 per fare fronte all'emergenza.

2. La somma di cui al comma 1 è quantificata dal prefetto del luogo di residenza della vittima in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei com-

ponenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso, e può essere aumentata fino a un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo.

3. La somma è erogata nei seguenti ratei:

a) nella misura del 20 per cento entro sette giorni dall'evento che ha causato il decesso;

b) nella misura del 40 per cento entro tre mesi dall'evento che ha causato il decesso;

c) nella misura del residuo 40 per cento entro nove mesi dall'evento che ha causato il decesso.

4. L'intervento economico immediato di cui al comma 1 spettante alla famiglia delle persone decedute a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 è assegnato e corrisposto, per ciascuna vittima, al componente del nucleo familiare individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento che ha causato il decesso;

g) ai fratelli e alle sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, la somma di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 4.

Art. 6.

(Anticipo del risarcimento e diritto di rivalsa)

1. Gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di chiedere allo Stato un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano.

2. A fronte delle somme erogate è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili degli eventi di cui all'articolo 1. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno.

3. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile.

CAPO II

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7.

(Tutor per il supporto burocratico)

1. Le prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio con riferimento al luogo di residenza della vittima nominano un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Art. 8.

(Permessi lavorativi)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

Art. 9.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 11.

(Interventi pensionistici)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 12.

(Borse di studio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 13.

(Onorificenza)

1. Ai familiari stretti della persona deceduta per gli eventi di cui all'articolo 1 il Presidente della Repubblica conferisce l'onorificenza di « vittima dell'incuria ».

2. Ai fini del presente articolo si intendono per « familiari stretti »:

- a) il coniuge o convivente;
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) i fratelli e le sorelle.

CAPO III

MISURE PER CITTADINI STRANIERI

Art. 14.

(Misure economiche per i cittadini stranieri)

1. Ai cittadini stranieri si applicano le misure di cui al capo I.

Art. 15.

(Cittadinanza italiana)

1. Ai familiari stretti, come individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1, qualora già non ne godano, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno cinque anni.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0051170